



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale Di Castrovillari - Sezione Fallimentare composto dai magistrati

Dott. Beatrice Magaro' - Presidente

Dott. Alessandro Paone - Giudice

Dott. Giuliana Gaudiano - Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. []. 73/2025 r.g.

promosso da

IPIFIN COLLECTION SRL

nei confronti di

EDIL BIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, [01947220784];

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di EDIL BIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.

Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato quanto segue:

notifica del ricorso

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

rilevato che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese non è andata a buon fine;

rilevato che pure la notifica, a cura della ricorrente, presso la sede risultante dal registro delle imprese non ha avuto esito positivo;

rilevato, quindi, che l'ufficiale giudiziario ha proceduto al deposito degli atti presso la Casa Comunale del luogo in cui è posta la sede legale dell'impresa debitrice;

competenza territoriale

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha sede in Castrovillari e che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che il centro degli interessi principali della predetta impresa sia altrove;

assoggettabilità alla disciplina ex artt. 1, 2 e 121 CCI

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;

rilevato, infatti, che, come si evince dalla visura camerale in atti, la società convenuta è qualificabile come impresa commerciale, avendo per oggetto, tra l'altro, l'attività di edilizia;

rilevato, ancora, che l'impresa debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di essere qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, lett. d) CCII;

rilevato, infatti, che detto onere incombe sull'imprenditore resistente, così come previsto dall'art. 121 CCII;

rilevato che tale prova neppure può discendere (facendo applicazione del potere di indagine officiosa del Tribunale fallimentare) dalla documentazione in atti, tenuto conto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020;

legittimazione attiva

ritenuta la legittimazione attiva della creditrice istante, il cui credito deriva dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari;

stato di insolvenza

ritenuto quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale, che deve trovare applicazione, in caso di società di capitali posta in liquidazione, il c.d. criterio patrimoniale, secondo cui occorre accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfazione dei creditori sociali (da ultimo, Cass. n. 24826 del 2020); rilevato che, nel caso di specie, la società resistente non si è costituita e non ha fornito la prova dell'esistenza di attivo da poter essere utilizzato per ripianare le poste debitorie;

ammontare della debitoria

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, considerato che al debito nei confronti della ricorrente va aggiunto quello nei confronti di Agenzia delle Entrate (pari a € 842.703,60);

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **EDIL BIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, CF 01947220784, con domicilio in CONTRADA FAUCIGLIO CASTROVILLARI;

nomina

la dott.ssa **Giuliana Gaudiano** Giudice Delegato per la procedura

nomina

il dott. **Vittorio Cerbini** Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
- 6) a richiedere al PRA le visure relative al debitore;

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,

IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno **01/07/2026 ad ore 10.30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia

- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in *Castrovillari* nella camera di consiglio del *24/02/2026*

Il Giudice estensore
Giuliana Gaudiano

Il Presidente
Beatrice Magaro'